



Anno 2025

Determinazione n. 255

OGGETTO: **Revoca parziale della determinazione direttoriale numero 246/2025 relativa all'affidamento della fornitura di server, apparati di rete e rack, mediante adesione alla Convenzione Consip "Tecnologie Server 5" (LOTTO 1: B0DA5C57FF - CIG DERIVATO: B994C8C18C e LOTTO 4: B0DA5C472C - CIG DERIVATO: B992BCCAD7)**

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'***"Istituto Nazionale di Astrofisica"*** come *"[...] ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici"*;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il ***"Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"***;

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della ***"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"*** e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il ***"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"***;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite ***"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*** e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di ***"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"***;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25



novembre 2016, numero 276, che disciplina la ***“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124”***;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni e integrazioni, che contiene ***“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”***;

VISTO lo ***“Statuto”*** dell’***Istituto Nazionale di Astrofisica***, approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21 e con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16;

VISTO il ***“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;

VISTO il successivo ***“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento”*** dell’***Istituto Nazionale di Astrofisica***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, e successivamente modificato dal medesimo Organo di Governo con le Delibere del 29 aprile 2021, numero 21 e del 13 settembre 2024, numero 16;

VISTO il ***“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”***, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, ***“Integrazione al regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale”*** n. 100/05, pubblicato in GU Serie Generale n. 31 del 07 febbraio 2006 e modificato con la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46;

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente ***“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”***, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, e, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli ***“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”***, e che dispone tra l’altro che, qualora ***“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27***



dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”;

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente **“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”**, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, e in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:


➤ *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...”;*

➤ *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*

➤ *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto



2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

- *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
- *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*
- *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*

VISTE le Direttive dell'Unione Europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;


VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il **“Codice dei Contratti Pubblici”**, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, numero 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTE le previsioni del **decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024** recante **“Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36”** (c.d. decreto “correttivo” del Codice dei Contratti Pubblici);

VISTO l'articolo 17, **“Fasi delle procedure di affidamento”**, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale dispone che:

- *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
- *“in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*

VISTO l'articolo 50, **“Procedure per l'affidamento”**, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: “[...] b) *affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni*



contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

VISTO

l'articolo 3 **“Definizioni delle procedure e degli strumenti”** dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 secondo cui “nel codice si intende per [...] d) «**affidamento diretto**», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

VISTO

l'articolo 62, **“Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”**, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale stabilisce che: *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;*

VISTO

l'articolo 29, **“Regole applicabili alle comunicazioni”**, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui *“tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;*

VISTE

le disposizioni in tema di digitalizzazione di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37, comma 4, 99, 106, comma 3, ultimo periodo, 115, comma 5, 119, comma 5, e 224, comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36, che hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 secondo quanto disposto dall'articolo 225 dello stesso Decreto;

VISTA

la Delibera ANAC del 13 dicembre 2023, numero 582, secondo cui *“va considerato che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 do-*



vranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023)";

- VISTA** la Legge del 19 dicembre 2019, numero 157 ***"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"***
- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, numero 197, contenente ***"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"***;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2023 numero 213, contenente ***"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026"***;
- VISTA** la **legge di bilancio 2025 (legge del 30 dicembre 2024 numero 207) di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale numero 305 - Supplemento ordinario numero 43/L del 31 dicembre 2024;
- VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per l'**Esercizio Finanziario 2026**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la **delibera del 19 dicembre 2025, numero 101**;
- VISTO** il Decreto del 4 aprile 2024, numero 593, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca ha conferito l'incarico di Presidente dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** al Professore **Roberto RAGAZZONI** per la durata di un quadriennio ovvero fino al 3 aprile 2028;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2024 numero 12, rubricata ***"Designazione del nuovo Direttore dello "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"***, con cui è stato designato quale Direttore dello **"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**, a decorrere dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**, il dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato con il Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta ***"Struttura di Ricerca"***;
- VISTI** il Decreto del Presidente dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** del 1° agosto 2024, numero 26, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° agosto 2024, numero 12, è stato



nominato Direttore dello "**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**", a decorrere dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**, il Dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso lo "**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**";

VISTA

la Determina del Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" del 02 agosto 2024, numero 75, con la quale è stato conferito ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" attualmente in vigore, l'incarico di Direttore dello "**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**" al Dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta "**Struttura di Ricerca**", con decorrenza dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**;

VISTA

la procedura di affidamento relativa alla fornitura di server, apparati di rete e rack, mediante adesione alla Convenzione Consip "**Tecnologie Server 5**", sul "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)**" come da specifica di seguito indicata:

- LOTTO 1: CIG B0DA5C57FF - CIG DERIVATO: B994C8C18C, Ordine Diretto di Acquisto" numero 8850464 (ID procedura numero 1368667), stipulato con l'operatore economico **HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SRL**, partita IVA 10977061000 - codice fiscale 10977061000, con sede legale in Roma, Via Tempio del Cielo 3, 00144;
- LOTTO 4: CIG B0DA5C472C - CIG DERIVATO: B992BCCAD7, Ordine Diretto di Acquisto" numero 8850359 (procedura numero 1368553), stipulato con l'operatore economico **ITALWARE SRL**, partita IVA 02102821002 - codice fiscale 08619670584, con sede legale in Roma, Via della Magliana, 65/E 00166

per un importo complessivo di € € **25.879,48 (euro venticinquemilaottocentosettantanove,48)** al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente;

VISTA

la Determina Direttoriale numero 241 del 11 dicembre 2024, in esecuzione della quale è stata avviata la procedura sopraindicata;

PRESO ATTO

della comunicazione email del 18 dicembre 2025 da parte dell'operatore economico **HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SRL** relativa alla non accettazione dell'ordine Mepa di cui sopra "**Tecnologie Server 5 lotto 1 n. 8850464**", come da motivazioni di seguito indicate: "(...) l'attuale shortage mondiale di componentistica - in



particolare di memorie RAM, dischi SSD e HDD e, in questo periodo, anche di alcuni processori Intel – sta causando una crisi di produzione di entità eccezionale, senza precedenti nella storia del settore. Purtroppo, tale situazione non ci consente di garantire la disponibilità della merce richiesta né di assicurare tempi di consegna certi, che allo stato attuale potrebbero estendersi anche ai prossimi 8/9 mesi.

Di conseguenza, con nostro sincero dispiacere, non essendo in grado di assicurare una fornitura affidabile, ci vediamo costretti a rifiutare il Vostro ordine (...);

VISTO

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni e integrazioni, che contiene **“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”** ed in particolare l’art. 21 quinquies comma 1: *“Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti (...);*

VALUTATO

il reale e sopravvenuto mutamento della situazione di fatto, come da motivazione da parte dell’operatore economico **HITECH DISTRIBUZIONE INFORMATICA SRL;**

ATTESO

pertanto, la necessità di revocare parzialmente, con riferimento *Ordine Diretto di Acquisto*” numero 8850464 (ID procedura numero 1368667), la menzionata Determina Direttoriale numero 246 del 15 dicembre 2025;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere - ai sensi dell’art. 21 quinquies comma 1 della Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni e integrazioni - alla revoca parziale, con riferimento *Ordine Diretto di Acquisto*” numero 8850464 (ID procedura numero 1368667), della Determina Direttoriale numero 246 del 15 dicembre 2025.

Articolo 2. Per le motivazioni esposte in premessa, di non procedere all’impegno di spesa relativo all’*Ordine Diretto di Acquisto*” numero 8850464 (ID procedura numero 1368667), pari



all'importo di € **12.700,45 (euro dodicimilasettecento/45)**, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Articolo 3. Di confermare, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e successive modificazioni e integrazioni, il dottore **Alessandro TACCHINI**, quale ***"Responsabile Unico del Progetto"*** della presente fornitura.

Bologna, 30 dicembre 2025

Il Direttore
Dott. Lorenzo Amati¹

¹ Firma autografa apposta sul documento originale agli atti di questa Amministrazione